



Comune di Landiona
PIAZZA VITTORIO EMANUELE III N. 15/D
28060 - LANDIONA (NO)

REGOLAMENTO COMUNALE

***“REGOLAMENTO ATTUATIVO AREA DESTINATA A
PERCORSI CON FINI TURISTICHE E SPORTIVE NON
COMPETITIVE”***

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 09 DEL 28.06.2010)

Art.1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area comprendente i terreni situati al Foglio, mappale 8 e al Foglio 11, mappali 01-25-26-24-114 in riferimento all'individuazione di percorsi fuoristrada individuati ex art. 11, comma 3 della L.R. 32/1982, in coerenza con le finalità di tutela della stesse Legge.

Art.2

L'utilizzo dell'area non prevede lo svolgimento di attività con periodicità permanente nel tempo, con giorni ed orari fissi, ma lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di tipo temporaneo (giorni ed orari ben definiti), da parte di Associazioni Sportive e/o Club, sempre opportunamente valutate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art.3

L'area sarà concessa in uso per lo svolgimento di manifestazioni di natura varia (prove trial, test tecnici, di spettacolo, ecc.). La concessione dell'area può essere negata dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio e senza l'obbligo di fornire giustificazioni specifiche.

Art.4

Il periodo stagionale di apertura e chiusura prevede la possibilità dello svolgimento di attività e/o manifestazioni per tutto l'anno. Sarà compito dell'Amministrazione valutare possibili situazioni che possano interferire con altri fattori quali:

- periodo di caccia
- manifestazioni di pesca
- condizioni ambientali di accessibilità con particolare riferimento alle condizioni meteorologiche

Art.5

In riferimento all'Art.3 l'Amministrazione avrà facoltà di negare l'autorizzazione ed interrompere qualsiasi attività e/o manifestazioni ove riscontrasse possibili pericoli che possano nuocere alla sicurezza delle persone.

Art.6

Ogni disposizione emessa dall'Amministrazione, con disposizioni e/o richieste aggiuntive, riportate nell'autorizzazione, è parte integrante ed attuativa del presente Regolamento.

Art.7

Gli orari ed i giorni per la realizzazione delle attività e/o manifestazioni, con espressa esclusione del transito nelle ore notturne, verranno valutati e definiti dall'Amministrazione in relazione alla tipologia dell'evento organizzato.

Art.8

E' vietato il transito e l'utilizzo dell'area al di fuori delle attività e/o manifestazioni opportunamente autorizzate da parte dell'Amministrazione ed al di fuori degli orari previsti e stabiliti dalla stessa.

Art.9

L'ingresso del pubblico e degli utenti del area sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni, delle modalità e degli orari stabiliti insindacabilmente dall'Amministrazione ovvero nel caso di manifestazioni, dai programmi e dai regolamenti particolari delle stesse.

Art.10

Le attività e/o manifestazioni dovranno essere di tipo radunistico, non competitivo con prove dimostrative ricreative motoristiche, non agonistiche, finalizzate al divertimento senza scopo di lucro.

Art.11

In riferimento a quanto richiamato dal su citato art. 10, tra le attività di raduno rientrano tutte le manifestazioni di veicoli fuoristrada 4 x 4 intese come incontro tra possessori di automezzi leggeri concepiti e costruiti per la mobilità sia su strade che in fuoristrada. Dette manifestazioni perché rientrino nella tipologia "RADUNO 4X4" dovranno soddisfare le seguenti norme:

Avere un comitato organizzatore riconosciuto;

Avere un regolamento particolare riconosciuto ;

Avere come predominante finalità l'incontro fra possessori di veicoli fuoristrada 4x4;

Dare la possibilità ai partecipanti di utilizzare il proprio veicolo fuoristrada su terreni a fondo naturale, garantendo un facile e non esasperato utilizzo del mezzo, su ogni tipo di percorso;

Dare la garanzia ai partecipanti che da parte degli organizzatori siano stati richiesti e ottenuti tutti i permessi secondo le norme vigenti, per lo svolgimento della manifestazione;

Essere assolutamente priva di qualsiasi contenuto agonistico e/o competitivo;

Avere costi di iscrizione che consentano la partecipazione a categorie eterogenee di fuoristradisti.

Art.12

L'area non è completamente recintata, per cui non è possibile escludere in modo assoluto attraversamenti della stessa da parte di animali o persone non autorizzate. Inoltre la manutenzione del tracciato può essere temporaneamente carente, per cui non possono escludersi zone non agibili, ostacoli parzialmente utilizzabili e fondo non in perfette condizioni. In conseguenza di ciò è fatto obbligo a ciascun conduttore di sincerarsi personalmente delle condizioni degli ostacoli e del tracciato.

Art.13

Nel caso di mancata o parziale utilizzazione per avverse condizioni atmosferiche, per altra causa di forza maggiore e per ogni caso dipendente da fatto non imputabile all'Amministrazione, nessun indennizzo sarà dovuto agli utilizzatori dell'area.

Art.14

La violazione, anche parziale, di quanto sopra riportato può, eventualmente, comportare a carico dei trasgressori l'immediato allontanamento dall'area, fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di ogni ulteriore azione legale nei confronti degli stessi, e sanzioni amministrative.

Art.15

L'Amministrazione si riserva di aggiornare il presente regolamento, così come di apportarvi modifiche senza alcun preavviso. Dopo l'avvenuta approvazione del regolamento presso la bacheca Comunale attribuisce immediata efficacia a quanto in esso riportato.

Art.16

L'Amministrazione verificata le credenziali delle Associazioni Sportive e/o Club richiedenti l'utilizzo dell'area, valutando l'eventuale regolamento interno che potrà integrare ma non sostituire il presente, valutando le prescrizioni in materia di sicurezza (polizze assicurative infortuni, statuto, servizi di emergenza ecc...) rilascerà opportuna autorizzazione.

Art.17

Sarà facoltà dell'Amministrazione richiedere eventuale previsione di garanzia finanziaria (fidejussioni bancarie e/o depositi cauzionali) agli organizzatori delle manifestazioni di natura radunistica non competitiva, onde assicurare il ripristino di eventuali danni.

Art.18

I Responsabili delle Associazioni Sportive e/o Club, organizzatori delle manifestazioni, ai quali sarà rilasciata opportuna autorizzazione da parte dell'Amministrazione, saranno tenuti gli unici responsabili di eventuali danni a terzi, negligenze e comportamenti scorretti.

Art.19

L'inosservanza del presente regolamento, delle eventuali prescrizioni aggiuntive introdotte dall'Amministrazione nel rilasciare l'autorizzazione e delle generali normative vigenti, prevederà oltre all'interruzione delle attività e/o manifestazioni da parte dell'Amministrazione o dagli Organi di Polizia, eventuali sanzioni amministrative stabilite ex artt. 7 e 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per i comportamenti non già sanzionati dalla L.R. 32/1982 e s.m.i..

Art.20

Norme generali per l'uso del area e degli impianti da parte delle Associazioni Sportive e/o Club

a. L'entrata di qualsiasi veicolo nell'area è subordinata alla firma, da parte del conducente, del "Modulo di iscrizione" e può avvenire solo dopo aver ricevuto dal responsabile addetto il permesso di ingresso nell'area.

b. L'ingresso e/o la sosta, anche con strutture mobili, nella zona parcheggio è subordinato alla sottoscrizione dello specifico modulo inerente l'assunzione di responsabilità per gli eventuali danni arrecati in loco, per l'abbandono di rifiuti pericolosi, per il termine ultimo entro cui liberare l'area parcheggio da cose e persone.

c. I conducenti di eventuali moto e quad/ATV hanno l'obbligo di entrare nel area muniti di casco protettivo, abbigliamento, guanti e stivali idonei.

d. I conducenti automobilistici e gli eventuali trasportati hanno l'obbligo di entrare nel area muniti di casco protettivo e di cinture di sicurezza allacciate. La Direzione si riserva, a titolo di eccezione, di considerare l'uso del casco facoltativo in occasione di eventi particolari, mediante apposita comunicazione, verbale o scritta.

e. Il numero dei veicoli che potranno circolare contemporaneamente nel area sarà stabilito di volta in volta dalla Direzione.

f. Su ogni vettura è ammesso un numero di persone massimo pari a quello risultante dal libretto di circolazione. I conducenti di devono aver compiuto il 18° anno d'età e muniti di patente di guida valida per il mezzo in uso.

g. Ciascun conducente è tenuto ad osservare un comportamento corretto, leale e responsabile nei confronti degli altri conducenti e del personale addetto.

h. Ciascun conducente è tenuto a verificare che il veicolo che intende usare sia perfettamente idoneo alla prova/ostacoli da effettuare, assumendosi al riguardo ogni responsabilità per gli eventuali incidenti e/o danni e per i conseguenti danni che derivassero alla propria persona o alle proprie cose

ovvero a terzi e alle cose di terzi, compresi i piloti e le persone eventualmente trasportate, gli accompagnatori, meccanici, ecc. nonché all'ambiente circostante, sollevando la Direzione e il personale addetto da ogni gravame.

i. E' tassativamente vietato invertire la marcia o girare in senso contrario a quello normalmente previsto e/o utilizzato da altri conduttori all'interno del area.

l. Sono vietate gare e scommesse tra gli utenti del area.

m. Qualora un conducente noti un incidente di qualsiasi natura è tenuto a darne immediato avviso al personale addetto.

n. I conducenti sono tenuti a rientrare in zona parcheggio a velocità ridotta, segnalando l'uscita dal tracciato agli altri utenti.

o. Il personale addetto può, venendo meno le condizioni di regolarità e sicurezza, sospendere la manifestazione.

p. Il personale addetto può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare l'ingresso nel tracciato od ordinare il rientro immediato a qualunque conducente possa creare turbativa o pericolo per sé e per gli altri utenti del area.

q. Nelle aree di parcheggio, nelle vicinanze del area, nelle strade di servizio interne ed esterne è assolutamente vietato provare auto, moto e quad/ATV; tutti i mezzi, nessuno escluso, sono tenuti ad avere un'andatura moderata.

r. Al di fuori degli orari previsti durante manifestazioni od eventi, gli orari di apertura dell'impianto saranno quelli previsti ed autorizzati dall'Amministrazione

s. Ai conduttori è vietato cedere il proprio veicolo, per l'uso nel area, a persone non autorizzate o a persone che non hanno sottoscritto il "Modulo di assunzione di responsabilità". Qualora i conduttori non rispettano questa disposizione, sono responsabili ai fini civili, amministrativi e penali conseguenti l'inosservanza di tale divieto.

t. Il area prevede tracciati ed ostacoli con vari livelli di difficoltà, il conduttore deve valutare la fattibilità dei medesimi in base alle proprie capacità di guida e livello di preparazione tecnica; nessuna traiettoria è obbligatoria, tutti gli ostacoli hanno idonee vie di fuga o varianti facilitate.

u. Il costo di ogni eventuale danno causato dall'utente al area, agli impianti e/o a terzi va da questi rimborsato alla Direzione e/o direttamente ai danneggiati.

Art. 21

Il Presente regolamento entrerà in vigore, a seguito dell'avvenuta pubblicazione per 15 giorni consecutivi, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, in esecuzione all'art. 85 del vigente Statuto comunale.
